



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 29/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da ELENA MONICA PATRASCU come meglio identificata in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione della dott.ssa Federica Mascari nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di ELENA MONICA PATRASCU nata a Independenta (Romania), il 16.5.1983 e residente in Quinzano d'Oglio (BS), via Poggio delle Vigne n. 6, per la durata di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore la dott.ssa Federica Mascari, con studio in Brescia, Via Bruno Buozzi n.1, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14 *ter* comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
- l) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, terzo comma l. 3/12);
 - deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-*novies*, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 27 febbraio 2020

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni



TRIBUNALE DI BRESCIA
DEPT. 1
Brescia
L'ASSISTENTE
Dott. *[Signature]*
20/2/2020

ISCRITTA A RUOLO
R.G. 29/2020

Avvocato Mauro Moreschi
25124 - Brescia
Via Sostegno 30/A
Tel e fax 030 3770781

COPIA

TRIBUNALE DI BRESCIA

Procedura R.G. n. 13064/2019

O.C.C. nominato: Dott.ssa Federica Mascari

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 ter - L. n. 3 del 27/01/2012

La signora **PATRASCU ELENA MONICA C.F.** nata a
Indipendente (Romania) il 16 maggio 1983, residente in
, elettivamente domiciliata in Brescia, Via Sostegno n.
30/A, presso lo studio dell'avvocato Mauro Moreschi (C.F.
MRSMRA77T09B157T), pec mauro.moreschi@crema.pecavvocati.it, tel e fax n.
030 3770781, da quale è rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente
atto

premesse che

- l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modifiche, essendo da sempre esclusivamente una lavoratrice dipendente, pertanto riveste lo *status* di consumatore;
- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della predetta Legge;
- nel caso di specie il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquido dell'istante non permette alla stessa di ottemperare agli

TRIBUNALE DI BRESCIA

Procedura R.G. n. 13064/2019

O.C.C. nominato: Dott.ssa Federica Mascari

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 ter - L. n. 3 del 27/01/2012

La signora **PATRASCU ELENA MONICA** C.F. (*omissis*), nata a Independenta (Romania) il 16 maggio 1983, residente in (*omissis*)..... elettivamente domiciliata in Brescia, Via Sostegno n. 30/A, presso lo studio dell'avvocato Mauro Moreschi (C.F. MRSMRA77T09B157T), pec mauro.moreschi@crema.pecavvocati.it, tel e fax n. 030 3770781, da quale è rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto

premesse che

- l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modifiche, essendo da sempre esclusivamente una lavoratrice dipendente, pertanto riveste lo *status* di consumatore;
- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della predetta Legge;
- nel caso di specie il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquido dell'istante non permette alla stessa di ottemperare agli

- impegni assunti, con conseguente impossibilità di rispettare le scadenze pattuite;
- l’incapacità dell’istante di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte trae origine da (*omissis*), non consentendole tra l’altro la regolarità nel pagamento della rata del mutuo ipotecario concesso per l’acquisto dell’immobile di sua proprietà sito in Quinzano d’Oglio Via (*omissis*) ove la stessa ha stabilito la propria residenza.
 - attualmente l’istante percepisce una busta paga mensile di circa € 1.400,00;
 - per i predetti motivi, in presenza di un inequivocabile stato di perdurante sovraindebitamento l’istante depositava ricorso per la nomina del Professionista ex art. 15 c. 9 della legge n. 3/2012 ai fini dello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla citata Legge agli organismi di composizione della crisi;
 - con provvedimento del 11 settembre 2019 il Presidente Facente Funzioni Dott.ssa Baldissera nominava la dott.ssa Federica Mascari professionista chiamato a svolgere le funzioni di O.C.C., la quale ha predisposto relazione particolareggiata che, con i relativi allegati, viene depositata unitamente alla presente domanda;
 - ad oggi la signora Patrascu Monica Elena chiede ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 3/2012 la liquidazione di tutti i propri beni come indicati nella relazione sopra richiamata e che di seguito si riassumono per comodità:

ATTIVO

Proprietà 1/1 immobile sito in Quinzano D’oglio:

- ✓ appartamento uso abitazione, individuato catastalmente sez. NCT Foglio 3, (*omissis*)
- ✓ autorimessa pertinenziale individuata catastalmente sez. NCT Foglio 3, sez. NCT Foglio 3, (*omissis*)
- ✓

PASSIVO

Le voci di indebitamento risultano essere le seguenti:

- ✓ Banco BPM € 94.711,47 per mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale
 - ✓ Banco BPM € 1.159,00 € scoperto cc
 - ✓ Utenze domestiche € 696,50
 - ✓ Spese condominiali € 1.232,55 €
- Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza dell'istante, dalle informazioni e dai documenti acquisiti dall'O.C.C. non risultano essere stati compiuti atti in frode ed impugnati dai creditori;
- si evidenzia inoltre che non risultano, ad oggi, procedure esecutive promosse ai danni della signora Patrascu da parte dei creditori;
- ad oggi l'istante è in grado di stimare le spese mensili necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare, composto unicamente da sé stessa, come di seguito individuate:
- | | |
|--|----------|
| Canone di locazione e spese condominiali | € 450,00 |
| Trasporti (benzina ass. Bollo) | € 200,00 |
| Utenze domestiche | € 200,00 |

Alimentari	€ 200,00
Medicinali	€ 50,00
Medicinali per madre	€ 50,00
Telefono	€ 15,00
Abbigliamento	€ 50,00
Varie	€ 50,00
<i>Così per complessivi indicativi</i>	<i>€ 1.265,00</i>

- Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a sostegno della domanda, che la rende idonea alla ricostruzione della situazione economica patrimoniale del debitore, è contenuto nella relazione particolareggiata dell'O.C.C.;
- per i motivi su esposti, al fine di sanare la propria esposizione debitoria per quanto nelle sue possibilità, è intenzione dell'odierna istante procedere alla liquidazione di tutti i propri beni, impegnandosi contestualmente a versare in favore della procedura di O.C.C. la somma mensile di € 100,00;
- la presente proposta oltre ad essere in linea con lo spirito e la *ratio* della norma che la prevede, integra il menzionato requisito di meritevolezza, consentirebbe il soddisfacimento delle ragioni creditorie in misura certamente superiore rispetto a quanto sarebbe garantito ai creditori con l'avvio di autonome azioni esecutive in danno della signora Patrascu Monica Elena e cosituisce e rappresenta lo sforzo massimo che l'istante può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali.

Tanto premesso la sig.ra Patrascu Monia Elena come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni e conseguentemente che l'Ill.mo Giudice Delegato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai sensi della L. 3/2012, Voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della sig.ra Patrascu Monica Elena.

Si producono i seguenti documenti

1. Istanza di nomina professionista ai sensi dell'art. 15 c. 9 L. 3/2012
2. Provvedimento Trib. Brescia 11 settembre 2019
3. *(omissis)*
4. Relazione particolareggiata Professionista con funzione di O.C.C. nominata dott.ssa Federica Mascari
5. Elenco spese necessarie al sostestamento della famiglia
6. Impegno corresponsione somme in favore della procedura
7. Dichiarazione dei redditi sig.ra Patrascu
8. Busta paga mese di gennaio 2020 sig.ra Patrascu
9. Certificato di stato famiglia sig.ra Patrascu

Con osservanza.

Brescia 19 febbraio 2020

Avv. Mauro Moreschi

